

Publicato il 12/05/2021

**N. 00926/2021 REG.PROV.CAU.
N. 05168/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5168 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Oreste Tango, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore De Rosa e Alfonso De Vivo, con domicilio digitale ettoreavv.derosa@pec.it e avv.alfonsodevivo@pec.ordineforense.salerno.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale marialauraconsolazio@pec.regione.campania.it e domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, 81;

nei confronti

Ditta Individuale Belperio Adelina, Ditta Individuale Mastrantone Domenico, Ditta Individuale Cusanelli Domenico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) decreto dirigenziale n.138 del 15.7.2020 della Regione Campania (Direz. generale per le politiche agricole, alimentari e forestali - 7), avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017- Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva”, e pubblicata sul BURC del 20.10.2020, comprensiva di tutti gli allegati ed atti e provvedimenti ivi richiamati;

2) per quanto di ragione della nota prot. 2020.0307740 emessa dal Dirigente della UOD 50.07.10 della Regione Campania;

3) ove e per quanto occorra e per quanto di ragione del decreto dirigenziale n. 136 del 02.08.2019, pubblicato sul BURC del 05.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria Provvisoria Regionale comprensiva di tutti gli allegati ed atti e provvedimenti ivi richiamati;

4) in ogni caso di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali agli atti menzionati, anche non conosciuti;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della Graduatoria Unica Regionale Definitiva – PSR 2014/2020 – Sostegno ad investimenti nelle imprese agricole (4.1.1);

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/04/2021:

1) del provvedimento prot. 2021.0066884 del 8.2.2021 emesso dalla Regione Campania – Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali – UOD 500710 – Servizio Territoriale Provincia di Avellino, comunicato il giorno 8.2.2021 a mezzo p.e.c. all'Avv. Alfonso De Vivo, col quale la Regione Campania ha comunicato l'esito dell'attività di riesame;

2) ove e per quanto occorra della nota prot. 2020.0553275 del 20.11.2020 emessa dalla Regione Campania – Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali – UOD 500710 – Servizio Territoriale Provincia di Avellino col quale la Regione Campania ha affidato nuovamente alla

Commissione il riesame delle sole controdeduzioni presentate dal ricorrente il 3.9.2019;

3) ove e per quanto occorra del DRD n.262/2020 del 18.11.2020 con cui l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020 ha approvato la procedura volta a garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio;

4) in ogni caso di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali agli atti menzionati, anche non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della Graduatoria Unica Regionale Definitiva – PSR 2014/2020 – Sostegno ad investimenti nelle imprese agricole (4.1.1);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris*, atteso che:

a) il termine filiera corta viene indicato dalla Comunità Europea nel regolamento (UE) n. 1305/2013, come "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnato a

promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori". Da detta definizione sembra possibile desumersi che la filiera corta si basi, oltre che sulla distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita dei prodotti (cd. "km. zero"), anche sugli anelli della filiera agroalimentare con l'obiettivo di ridurre al massimo il numero, concretandosi l'opzione più breve nella vendita diretta effettuata dal produttore;

b) l'azienda "ha giustificato l'acquisto di macchine (Raccolta — selezione — essiccazione) per conseguire lo scopo di qualificare l'offerta di frutta secca, segnatamente castagne, al fine di raggiungere direttamente i consumatori finali così come i trasformatori artigianali come pasticceri, ristoratori etc. concretizzando — proprio per il territorio montonese — la vendita diretta a km 0 detta "filiera corta" (controdeduzioni del 26.01.2012). In altre parole, con la vendita di un prodotto semilavorato, la stessa ditta accorcia la filiera castanicola attraverso lo stoccaggio e l'essiccamento del prodotto in modo da venderlo quantomeno direttamente ai trasformatori che, effettuate le residue attività, sono in grado di rivolgersi al consumatore finale senza alcuna ulteriore intermediazione;

c) ingiustificata sembrerebbe la decurtazione di punti 5 per il criterio di selezione 5.3, sul presupposto che l'acquisto di macchine per la lavorazione del terreno, la raccolta, la selezione e l'essiccazione delle castagne non definirebbe un processo aziendale finito per la vendita del prodotto, non evidenziandosi, altresì, ulteriori investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta;

Valutato che, quanto agli ulteriori profili censurati, la valutazione espressa dalla Commissione in data 8.02.2021, in riesame delle controdeduzioni presentate da parte ricorrente con nota del 26/01/2021 acquisita al protocollo regionale con n. 2021.0051173 del 01/02/2021, non presenti palesi profili di irragionevolezza;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi, per la parte di gravame che presenta una possibile fondatezza, disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla parte ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la

pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 18 gennaio 2022;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 gennaio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI NAPOLI

Il sottoscritto Avv. Alfonso DE VIVO quale difensore del sig. TANGO ORESTE unitamente all'Avv. De Rosa

ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente l'Ordinanza TAR NA n.926/2021 è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.

Avv. Alfonso DE VIVO